

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI AGLI ESPERTI INTERNI e/o ESTERNI (D.l. 129/2018, art. 45, comma 2, lett. h)

PREMESSA

Nella scuola autonoma si può rendere necessario, una volta accertato tramite richiesta di disponibilità che non vi sono risorse interne disponibili, ricorrere ad esperti esterni in grado di guidare gli alunni al raggiungimento di obiettivi formativi in modo efficace, efficiente e con un risparmio in fatto di tempi, per far fronte alla realizzazione di particolari attività inserite nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa,

I contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale stabiliti dal D.lgs. n.165/2001 sono così riassumibili:

1. devono essere conferiti ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore;
2. l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
3. la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata.

FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

L'istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti al fine di:

- garantire l'arricchimento dell'offerta formativa,
- realizzare particolari progetti didattici,
- realizzare specifici programmi di ricerca, sperimentazione e aggiornamento.

Condizioni preliminari

Le attività per le quali l'istituzione scolastica può ricorrere ad esperti esterni devono essere:

- coerenti col PTOF;
- coerenti con le finalità dichiarate nel precedente articolo; – coerenti con le disponibilità finanziarie programmate.

Prima di ricorrere all'esperto esterno, è necessario accertare concretamente l'impossibilità di realizzare le attività programmate con personale in servizio interno alla scuola.

Criteri generali

- Assicurare trasparenza nelle procedure e nella selezione
- Garantire la qualità della prestazione
- Valutare più opzioni sulla base di competenze professionali acquisite e titoli valutabili.
- Scegliere la soluzione più conveniente in termini di costo/beneficio.
- Fra più opzioni, valutare l'opportunità di dare la precedenza alla collaborazione con personale docente esperto, in servizio presso altre scuole statali, previa autorizzazione del Dirigente scolastico della scuola di appartenenza, ai sensi dell'art. 35, CCNL 29.11.2007.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. D.l. 129/2018 del 28/08/2018.
2. La circ. 05/12/03, n. 41 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali;
3. L'art. 46 della Legge 06/08/08 n. 33
4. L'art. 7, comma 6, D.Lgs. 165/01, inerente la "Gestione delle risorse umane";
5. Il CCNL del comparto scuola vigente;
6. Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa di questa Istituzione Scolastica;
7. L'art. 10 del T.U. n° 297 del 16/04/1994;
8. Il D.L. n.112/2008 e la circolare n.2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica

9. Il D.Lgs. n. 50/2016 "Contratti sottosoglia";
10. Il D.Lgs. n. 56 del 18/04/2017 che modifica l'art. 36 comma 2 lett.a del D.Lgs. n. 50/2016 .

ART. 1 - (Requisiti professionali)

Nel conferimento dell'incarico si terrà presente quanto disposto dall'art. 46 della Legge 133/2008 che recita testualmente: *"Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria"*.

Nella definizione dei requisiti richiesti si tiene conto di quanto stabilito dalla Circolare 5/2006 e Circolare 1/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica in materia di *"esperti di provata competenza"* secondo l'interpretazione datane dall'art. 46 L.133/2008 che afferma: *"Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore"*.

Per ciascuna attività/progetto deliberati nel PTOF per lo svolgimento dei quali si renda necessario il ricorso alla collaborazione di esperti esterni si stabilisce che gli stessi debbano essere in possesso dei seguenti requisiti:

- competenze richieste dal progetto;
- esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto;
- esperienze metodologiche e didattiche;
- titoli di studio e di formazione;
- attività di libera professione svolta nel settore.

L'esperienza maturata verrà dichiarata nel curriculum presentato dall'esperto contestualmente alla domanda di partecipazione alla selezione.

Il riscontro dei requisiti sarà operato dalla commissione individuata per la scelta dell'esperto, la cui valutazione avverrà sulla base del presente Regolamento.

I requisiti minimi individuati per uno stesso incarico conservano validità fino a nuova determinazione della commissione di volta in volta impegnata nella scelta

ART. 2

(Pubblicazione degli avvisi di selezione)

1. Il Dirigente, sulla base del piano triennale dell'offerta formativa e del Programma Annuale, individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti incarichi ad esperti esterni e ne dà informazione con uno o più avvisi da pubblicare nell'apposita sezione di Pubblicità Legale disponibile sul sito web dell'Istituto ed, eventualmente, con ulteriori forme di pubblicità.
2. Gli avvisi dovranno indicare le modalità e i termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati, la documentazione da produrre, nonché l'elenco dei contratti che s'intende stipulare. Per ciascun contratto deve essere specificato :
 - a. l'oggetto della prestazione;
 - b. la durata del contratto: termini di inizio e conclusione della prestazione;
 - c. il corrispettivo previsto per la prestazione
3. I candidati devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego.
4. Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito dal Dirigente Scolastico, può presentare domanda alla scuola ai fini dell'individuazione.
5. E' comunque facoltà del Dirigente Scolastico, in quanto Responsabile Unico del Procedimento, provvedere alla stipula di contratti di prestazione d'opera con esperti esterni qualora il valore complessivo della prestazione sia pari o inferiore ai 3.000,00 euro (omnicomprensivi).

ART. 3

(Criteri di scelta e procedure per i contratti)

Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti che appartengono ad altra amministrazione pubblica è necessaria la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.Lvo 30/3/2001, n. 165.

Durante la fase di selezione dell'esperto esterno, l'Istituto si impegna:

- Ad assicurare la trasparenza nelle procedure e nella selezione;
- A garantire la qualità della prestazione;
- A valutare le proposte sulla base di competenze professionali acquisite e titoli valutabili;
- A scegliere la soluzione più conveniente in termini di costo/beneficio;
- Fra più opzioni, a valutare l'opportunità di fare ricorso alle collaborazioni plurime, utilizzando cioè, previa autorizzazione del Dirigente scolastico della scuola di appartenenza, personale docente ed ATA in servizio presso altre scuole statali, ai sensi del CCNL comparto scuola vigente.

Il Dirigente conferisce l'incarico, tramite nomina/incarico (nel caso di personale interno) o attraverso contratti (nel caso di esperti esterni), in base ai seguenti criteri:

A – Incarichi nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa

L'offerta deve rientrare tra le attività del PTOF e comunque deve essere consona alle attività ed alle finalità della scuola e deve essere supportata da un curriculum vitae attestante:

- i titoli di studio e le specializzazioni;
 - le esperienze lavorative nel settore;
 - pubblicazioni, master e stage (documentabili) sempre nel settore.
- L'offerta deve altresì contenere l'entità del compenso da corrispondere (omnicomprensivo).

B - Incarichi relativi ai P.O.N..

I criteri di cui sopra sono così integrati:

- titoli di studio afferenti alla tipologia di intervento;
- laurea specifica;
- abilitazione all'insegnamento nella classe di concorso afferente alla tipologia di intervento per i percorsi di tipo disciplinare;
- competenze informatiche e del sistema di gestione del P.O.N.;
- patente informatica;
- dottorato di ricerca;
- pubblicazioni;
- specializzazioni afferenti all'area di intervento;
- corsi di perfezionamento post – laurea;
- comprovata esperienza lavorativa nel settore di pertinenza;
- comprovata esperienza di docenza nel settore di pertinenza;
- esperienza e/o coordinamento corsi di formazione e specializzazione post – universitari;
- esperienza nella gestione di progetti P.O.N.;
- partecipazione a progetti o sperimentazioni di rilevanza nazionali;
- appartenenza attuale o pregressa nei ruoli della scuola.

In ogni caso i titoli saranno considerati in base alle competenze richieste dal progetto e tenuto conto del profilo di ogni singolo esperto.

Per gli esperti legati ai progetti P.O.N. si procede con avviso pubblico di selezione.

La scelta dell'esperto sarà operata dal G.O.P. (Gruppo Operativo Progetto), se costituito, o dalla commissione appositamente nominata, che procederà alla valutazione comparativa dei curricula.

Le decisioni della Commissione saranno debitamente motivate ed insindacabili. Il Dirigente può procedere ad affidamento diretto qualora, in relazione alle specifiche competenze richieste, il professionista esterno sia l'unico in possesso delle competenze necessarie, ovvero l'attività richiesta sia la naturale conseguenza di un percorso didattico o formativo già intrapreso.

Rientra altresì nel potere negoziale del D.S. procedere ad affido diretto per l'individuazione di esperti esterni per attività di formazione ed aggiornamento approvata dai competenti organi collegiali.

La graduatoria è approvata dal Dirigente Scolastico ed è pubblicata nell'apposita sezione di "Pubblicità Legale – Albo on-line" del sito internet dell'Istituzione scolastica. E' fatto comunque salvo il diritto di accesso agli atti della procedura e della graduatoria nei limiti della normativa vigente in materia.

ART. 4 (Requisiti ed Individuazione degli esperti)

I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati sulla base del possesso di titoli e competenze inerenti al progetto da realizzare (curriculum vitae formato europeo). Gli esperti interni e/o esterni cui conferire i contratti sono selezionati dal Dirigente Scolastico mediante valutazione comparativa dei curricula, sulla base della tabella di valutazione di seguito indicata.

La Commissione nominata per la valutazione sarà composta da un minimo di 3 persone ad un massimo di 5 persone. La valutazione sarà effettuata sulla base dei requisiti professionali e dei criteri già esplicitati nell'art. 2.

Tabella di valutazione

| | TITOLI | PUNTI | Max 100 |
|---------------|--|---|------------|
| 1 | Laura specifica | 14 | |
| 2 | Laurea specifica oltre 100/110 | 16 | |
| 3 | Laurea specifica con lode | 18 | 18 |
| 4 | Laurea | 10 | 10 |
| 5 | Diploma specifico II grado | 12 | 12 |
| 5 | Docenza universitaria coerente con la tipologia di intervento | 3 (per ogni anno) Per un max di 4 anni | 12 |
| 6 | Docenza scuola di ogni ordine e grado coerente con la tipologia di intervento | 3 (per ogni anno) Per un max di 5 anni | 15 |
| 7 | Pubblicazioni coerenti con la tipologia di intervento | 1 (per ogni pubbl. fino a un max di 3) | 3 |
| 8 | Specializzazioni, corsi di perfezionamento post lauream, master, ecc., coerenti con la tipologia di intervento | 2 (per ogni titolo) Per un max di 5 | 10 |
| 10 | Esperienza specifica nel settore - | 1 (per esperienza) Per un max di 5 | 5 |
| 11 | Pregresse positive esperienze di docenza in progetti vari in altri Istituti scolastici | 1 (per progetto) per un max di 5 | 5 |
| 12 | esperienze di docenza in progetti PON | 1 (per progetto) per un max di 5 | 5 |
| 13 | esperienze Tutor-Referente valutazione-figura agg.va in progetti PON | 1 (per progetto) per un max di 5 | 5 |
| TOTALE | | | 100 |

A parità di punteggio sarà data la preferenza, in ordine di priorità, ai candidati che:

- 1) richiedano un compenso inferiore;
- 2) abbiano già lavorato nell'istituto con valutazione positiva.

N.B.: la circolare n. 2/2008 citata nelle premesse chiarisce che solo per le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto "*intuitu personae*" che consente il raggiungimento del fine e che comportano, per loro stessa natura, una spesa

equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili, non si debba procedere all'utilizzo delle procedure comparative per la scelta dell'esperto, né ottemperare agli obblighi di pubblicità.

ART. 5 (Doveri e responsabilità dell'esperto)

L'esperto destinatario del contratto di prestazione d'opera deve assumere nei confronti dell'istituzione scolastica i seguenti impegni:

1. Predisporre il progetto specifico di intervento in base alle indicazioni e richieste della scuola.
2. Definire, in accordo coi docenti della scuola, il calendario delle attività sulla base delle esigenze specifiche della scuola stessa e concordare con essa eventuali variazioni.

ART. 6 (Stipula del contratto)

1. Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente provvede alla stipula del contratto.
2. Nel contratto devono essere specificati:
 - l'oggetto della prestazione;
 - i termini di inizio e conclusione della prestazione;
 - il corrispettivo della prestazione indicato al lordo degli oneri previsti dalla Legge;
 - le modalità di pagamento del corrispettivo;
 - le cause che danno luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C. e le condizioni per il ricorso delle parti al recesso unilaterale.
3. Per i titolari dei contratti deve essere previsto l'obbligo di:
 - svolgere l'incarico secondo il calendario stabilito in accordo con la scuola;
 - assicurare, se necessario, la propria presenza negli incontri propedeutici all'inizio delle attività, al fine di predisporre una programmazione concordata con i docenti, e nelle manifestazioni conclusive del progetto;
 - documentare l'attività svolta;
 - autorizzare la scuola al trattamento dei dati personali conformemente al GDPR UE 679/2016;
 - i titolari dei contratti hanno l'obbligo di assolvere a tutti i doveri didattici in conformità alle vigenti disposizioni.
4. La natura giuridica del rapporto che s'instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quella del contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale e la disciplina che lo regola è quella stabilita dagli artt. 2222 e seguenti del codice civile. **La prestazione deve essere di natura temporanea.**
5. I contratti di cui al presente regolamento, qualora vengano stipulati con personale non appartenente all'Amministrazione scolastica, costituiscono prestazioni occasionali e sono assoggettati al corrispondente regime fiscale e previdenziale, in dipendenza anche della posizione del contraente e **non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli della scuola.**
6. I contratti di cui si tratta, nel caso in cui vengano stipulati con personale appartenente all'Amministrazione scolastica, costituiscono collaborazioni plurime, ai sensi del CCNL vigente.
7. I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore all'anno scolastico.
8. Non sono rinnovabili i contratti oggetto di risoluzione o di recesso.
9. Degli incarichi attribuiti agli esperti esterni verrà data pubblicità ai sensi del D. Lgv. 33/2013 e della Legge 192/2012.

ART. 7 (Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica)

1. Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica e di altra scuola è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.L.vo 30/3/2001, n.165.
2. L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall'art. 53, commi da 12 a 16 del citato D.L.vo n.165/2001.

ART. 8 (Determinazione del compenso)

Il compenso attribuibile deve tener conto:

- del tipo di attività, dell'impegno e delle competenze professionali richieste all'esperto esterno e/o Associazione;
- delle disponibilità finanziarie programmate.

Il compenso per attività di insegnamento svolte dall'esperto esterno deve essere congruo rispetto alla specificità professionale richiesta.

Può essere anche previsto un pagamento forfetario, ove più conveniente all'Amministrazione. Sono fatti salvi i compensi previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori.

Di norma è fatto divieto di anticipazione di somme.

Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.

Misura dei compensi

Il compenso massimo, fatte salve le deroghe di cui sopra ed eventuali modifiche ed integrazioni successive all'approvazione del presente regolamento, è così definito:

Personale interno alla pubblica amministrazione (vedi CCNL vigente):

| Tipologia | Importo orario |
|--------------------------------------|----------------|
| Attività di insegnamento | €. 35,00 |
| Attività di non insegnamento docente | €. 17,50 |
| Compenso al D.S.G.A. | €. 18,50 |
| Assistente Amministrativo | €.14,50 |
| Collaboratore Scolastico | €. 12,50 |

Decreto Interministeriale n. 326 del 12/10/1999:

| Tipologia | Importo |
|--|--|
| Direzione, organizzazione | fino ad un massimo di €. 41,32 giornaliere |
| Coordinamento, progettazione, produzione di materiali, valutazione, monitoraggio | fino ad un massimo di €. 41,32 orari e fino ad un massimo €. 51,65 orarie per universitari |
| Docenza | fino ad un massimo di €. 41,32 orari e fino ad un massimo €. 51,65 orarie per universitari |
| Attività tutoriale, coordinamento gruppo di lavoro | fino ad un massimo di €. 41,32 orari |

Con il prestatore d'opera è possibile concordare un compenso, anche forfetario, diverso da quello fissato dalle tabelle sopra esposte. Nel caso di compenso eccedente gli importi tabellari, sarà necessario, nell'affidare l'incarico, dare adeguata motivazione in relazione al fatto che le caratteristiche del progetto presuppongono professionalità tali da giustificare il maggior compenso orario. Nel compenso fissato può essere compreso anche il rimborso forfetario delle spese di viaggio.

ART. 9 (Valutazione della prestazione)

L'Istituto prevede una valutazione finale del progetto e dell'intervento attraverso relazione redatta dall'esperto, ovvero dal referente di progetto. L'esito negativo può essere motivo di esclusione da eventuali future collaborazioni.

ART. 10 (Impedimenti alla stipula del contratto)

I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati soltanto per le prestazioni e le attività:

- che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali;
- che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro;
- di cui sia in ogni modo opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna insostituibile con altra figura professionale interna alla Scuola;
- di cui sia previsto, a livello ministeriale di linee guida, il ricorso a specifiche professionalità esterne.

Art. 11 (Manifestazioni particolari)

Per manifestazioni particolari, ristrette nel tempo, che richiedano l'intervento di personalità e professionalità specifiche è possibile derogare dalla procedura e dai limiti di spesa; in tal caso si procede a chiamata diretta a discrezione del Dirigente .

Art.12 (Modifiche)

Il presente Regolamento costituisce parte integrante del Regolamento d'Istituto e ha durata e validità fino a nuove ed ulteriori disposizioni. Potrà comunque essere modificato e/o integrato dal Consiglio d'Istituto con apposita delibera, anche ratificando Modifiche urgenti predisposte dal Dirigente Scolastico.

| | |
|------------------------|--|
| Punto 8 | APPROVAZIONE PTOF |
| DELIBERA N. 207 | |
| SENTITO | l'intervento del Dirigente scolastico; |
| TENUTO CONTO | della deliberazione assunta dalla riunione del Collegio dei docenti in data 11/12/2020 |

all'unanimità con votazione palese per alzata di mano il Consiglio

delibera

- l'approvazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa

| | |
|----------------|--|
| Punto 9 | Contributo volontario offerta formativa a.s.2021/22 |
|----------------|--|

DELIBERA N. 208

CONSIDERATO che il contributo degli alunni Ipsseoa comprende il costo delle pagelle, assicurazione infortuni, derrate alimentari per le esercitazioni didattiche, acquisto di parte della divisa per le classi 1^a e dell'intera divisa per le classi 3^a ;

PRESO ATTO dei minori finanziamenti Ministeriali a fronte di un rincaro notevole dei costi didattici in particolar modo legati alla programmazione delle classi terze Ipsseoa – Corsi diurno e serale;

CONSIDERATA la programmazione didattica dell'Istituto per quanto attiene in primis alla pratica laboratoriale;

all'unanimità con votazione palese per alzata di mano il Consiglio

delibera